

PARERE N. 35 del 26 Febbraio 2014

PREC 136/13/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Ales (OR) – “Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per adeguamento e messa a norma campo sportivo” – Data di pubblicazione del bando: 29.3.2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 74.000,00 – S.A.: Comune di Ales (OR).

Art. 90, D.P.R. n. 207/2010 – requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00euro. Esclusione dell’O.E. per mancata dimostrazione.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso

Ritenuto in fatto

In data 2 maggio 2013 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Ales (OR) richiede una pronuncia di questa Autorità, in merito alla legittimità dell’esclusione dalla gara in oggetto della ditta Piras Antonino: “ in quanto non in possesso dei requisiti relativi alla categoria OG 11, come risulta dall’allegato certificato della C.C.I.A.”.

All’istruttoria procedimentale, formalmente avviata da questa Autorità in data 13 giugno 2013, hanno fatto seguito, in data 17 giugno 2013, le deduzioni della S.A. che, ribadendo la correttezza del proprio operato, ha evidenziato di avere escluso la ditta Piras Antonino con la motivazione suindicata, trattandosi di appalto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale non è richiesta la qualificazione SOA, ma dovendoci essere la “coerenza tecnica” tra le lavorazioni eseguite dall’impresa e quelle oggetto dell’appalto, esplicitate per similitudine con le categorie di lavorazioni indicate nella lettera d’invito: categoria prevalente OG 1 (edifici edili e industriali) – categoria scorporabile non subappaltabile OG 11 (impianti tecnologici).

Si rappresenta che la ditta esclusa, ritenendo errate le motivazioni addotte ai fini dell’avvenuta esclusione, ha richiesto alla S.A. di essere risammissa alla gara, citando la deliberazione di questa Autorità n. 165 dell’11.06.2003 concernente “Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000,00 euro”.

Considerato in diritto

La questione sottoposta all’esame dell’Autorità verte sulla legittimità o meno dell’esclusione della Ditta Piras Antonino partecipante alla gara in oggetto, seppur di importo inferiore a 150.000,00 euro, risultata abilitata solamente per la categoria prevalente OG 1 e non per la realizzazione di impianti simili alla cat. OG11 (non subappaltabile).

Preliminarmente, occorre soffermarsi sull’oggetto della procedura negoziata in questione, che risulta essere l’affidamento di un contratto di appalto di lavori con importo a base d’asta inferiore a 150.000,00 euro.

Ne discende che, non potendo, nel caso di specie, trovare applicazione il sistema unico di qualificazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/06, la lettera di invito si è limitata a prevedere la dichiarazione del possesso dei requisiti, come segue: “Requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000: a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare...ovvero alternativamente: dichiarazione di possesso della attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alle categorie OG1, OG11 ex art. 30 Allegato A D.P.R. 34/2000 per la

classifica I...”.

Ed infatti, tra i requisiti di ordine tecnico - organizzativo, il citato art. 28 (oggi trasfuso nell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010) richiede, per quanto di interesse, l'esecuzione diretta di lavori (ora analoghi), nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un "importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare" (comma 1, lettera a).

L'impresa interessata alla partecipazione alla procedura in esame aveva, dunque, due possibilità effettive: il deposito, in sede di gara, della attestazione S.O.A. nelle categorie OG1 e OG 11, o la produzione di adeguata documentazione attestante l'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, infatti, questa Autorità, con Deliberazione n. 165 del 2003, concernente "Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro", con riferimento all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 34/2000, conferma l'indispensabilità di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, "intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri", la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, esclusivamente entro i limiti della ragionevolezza.

In particolare, ha stabilito che, tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, debba sussistere quanto meno un "rapporto di analogia", inteso come "coerenza tecnica" tra la natura degli uni e degli altri. Con riferimento ai "lavori impiantistici", invero, essa ha ritenuto analoghi quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30.

Ad ogni modo, il rapporto di analogia tra categorie, stabilito in astratto, deve trovare un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica.

In altri termini, rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, di volta in volta operante, il compito di effettuare un giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Ne consegue che i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000,00 euro non possono che avere caratteristiche simili a quelle che connotano i lavori da affidare, seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione, dal momento che quest'ultimo non riguarda gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro.

In tale deliberazione, si ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla S.A. quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la "coerenza tecnica" che dà titolo per la partecipazione alla gara.

Nel caso di specie, risulta che l'impresa esclusa abbia prodotto l'attestazione SOA per la sola categoria OG1, mentre per la restante categoria OG11, non emerge chiaramente se l'impresa abbia effettivamente presentato adeguata documentazione in ordine all'avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto.

Orbene, laddove il possesso dei suddetti requisiti, richiesti dal disciplinare di gara, non risulti essere stato dimostrato dalla Ditta Piras Antonino, appare chiaro la conseguente esclusione dell'impresa in questione.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore, l'esclusione di un'impresa che, in una procedura di gara per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, non abbia dimostrato, secondo una delle modalità previste dall'art. 90, D.P.R. n. 207/2010, il possesso dei relativi necessari requisiti.

Il Presidente Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2014
Il segretario Maria Esposito